



———— *Comune di Sondrio* ————

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'AREA COMUNALE DI VIA SPAGNA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2026

Entrato in vigore il 07.03.2026

ART . 1

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA.

Il Comune di Sondrio è proprietario di un'area di circa 3.950 mq sita in Via Spagna s.n.c. e distinta catastalmente ai mappali n. 1006, 1011, 1014, 1026, 1072 del Fg. 14 da adibire ad area per spettacoli viaggianti, manifestazioni ed eventi.

ART. 2

PATRIMONIALITA' DELL' AREA.

L'area appartiene alla categoria dei beni patrimoniali disponibili e, come tale, può essere data in affitto.

ART . 3

DESTINAZIONE ED USO DELLA SUPERFICIE.

La superficie di cui all' art. 1 può essere concessa per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Circhi e spettacoli viaggianti;
- Riunioni o manifestazioni di massa a carattere culturale, folkloristico e sportivo;
- Celebrazioni pubbliche;
- Rappresentazioni teatrali, artistiche e concerti musicali.

ART. 4

DURATA DELL'OCCUPAZIONE DELL'AREA

L'utilizzazione dell'area può essere assentita per un periodo massimo di 45 giorni consecutivi, comprensiva delle giornate necessarie per il montaggio/allestimento e per lo smontaggio/disallestimento delle strutture e delle attrezzature.

ART . 5

CANONI DI AFFITTO.

Il canone di affitto viene determinato con deliberazione di Giunta Comunale.

ART . 6

DECORRENZA DEL CANONE.

Il canone decorre dal 1° giorno in cui l'area viene occupata, indipendentemente dal momento in cui si verifica lo spettacolo o la manifestazione. Sono pertanto compresi nel calcolo dei giorni i periodi destinati all'allestimento o alla preparazione delle attività indicate all'art. 4.

ART . 7

PAGAMENTO DEL CANONE.

Il canone dovrà essere corrisposto dagli interessati anticipatamente rispetto all'occupazione dell'area.

ART . 8

EMISSIONE FATTURE.

Il canone sopra esposto verrà maggiorato dell'IVA, se dovuta a norma di legge in base alle disposizioni fiscali/tributarie; il Comune rilascerà regolare fattura agli interessati.

ART.9

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE

Nel caso di manifestazioni organizzate da Enti del Terzo Settore senza fine di lucro, la Giunta Comunale, con motivato provvedimento, ha la facoltà di concedere l'uso gratuito dell'area.

ART. 10

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ASSEGNAZIONE DI USO DELL'AREA

Le autorizzazioni di assegnazione di uso dell'area e di correlato svolgimento dell'attività sono rilasciate con provvedimento formale ed espresso, da parte del Servizio comunale competente per materia.

Requisito fondamentale al rilascio dell'autorizzazione è che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti di legge e di regolamento per lo svolgimento dell'attività che intende effettuare.

Il soggetto al quale verrà rilasciato il titolo autorizzativo risponderà in solido del corretto uso dell'area e dell'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 11

NORME DI COMPORTAMENTO

I titolari di autorizzazione per l'utilizzo dell'area sono tenuti a:

- a) Ottemperare alle prescrizioni date dall'autorità competente nel provvedimento autorizzativo;
- b) Non iniziare o protrarre l'attività nelle ore e nei tempi non autorizzati;
- c) Installare strutture o attrazioni corrispondenti per il tipo ed ingombro a quelle effettivamente autorizzate;
- d) Ottemperare scrupolosamente alle norme riguardanti la limitazione dei rumori e suoni molesti, in conformità alle disposizioni stabilite da Regolamenti e Ordinanze;
- e) Ritirare il titolo autorizzativo prima di effettuare l'occupazione dell'area;
- f) Mantenere l'area in modo decoroso, salubre, igienico e pulito;
- g) Non manomettere il suolo e gli impianti e non abbandonare rifiuti e materiali vari;
- h) Rispettare giorni, orari e modalità di raccolta dei rifiuti;
- i) Segnalare tempestivamente, entro e non oltre 24 ore dall'accadimento, qualsiasi danno o malfunzionamento si siano verificati durante il periodo di occupazione dell'area;
- j) Provvedere al riordino delle eventuali attrezzature messe a disposizione dal Comune e utilizzate durante le iniziative organizzate sull'area;
- k) Al termine della manifestazione/evento, qualora vengano riscontrati danni ai beni della proprietà comunale, il titolare e l'eventuale obbligato in solido avranno l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori occorrenti per la rimessa in pristino dei beni, fatto salvo, ove dovuto, l'obbligo di risarcimento del danno, fermo restando che verrà operata una decurtazione del deposito cauzionale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, per un importo pari all'ammontare delle spese sostenute. Qualora il deposito cauzionale non fosse sufficiente a coprire l'intera spesa verrà richiesto rimborso agli interessati per la parte di spesa eccedente il deposito stesso.

ART. 12

DIVIETI

Nell'area oggetto dell'autorizzazione è severamente vietato:

- a) Somministrare bevande alcoliche superiori a 21° gradi alcolici o cocktail con ingredienti, anche singolarmente presi, superiori ai 21° gradi alcolici, salvo quelle usualmente consentite per la sola correzione del caffè;
- b) Usare impropriamente le attrezzature disponibili;
- c) Utilizzare attrezzi di proprietà comunale non inerenti alla richiesta effettuata;

- d) Mantenere atteggiamenti contrari alla morale comune e all'ordine pubblico;
- e) Appendere striscioni o manifesti contrari alla pubblica decenza;
- f) Introdurre materiale ingombrante o infiammabile o comunque pericoloso;
- g) Rendere inagibili le misure di sicurezza esistenti;
- h) Manipolare impropriamente o rendere inservibili gli impianti presenti;
- i) Sub-affittare a terzi l'autorizzazione di utilizzo dell'area.

Al fine di verificare l'osservanza del presente regolamento ed in particolare dei divieti sopra indicati, l'Amministrazione comunale, o suo incaricato, ha la facoltà di ispezionare l'area ed effettuare sopralluoghi durante lo svolgimento dell'attività senza alcun preavviso.

Nel caso venga riscontrata la violazione di uno o più dei divieti sopra indicati, il Comune ha la facoltà di pronunciare la revoca dell'autorizzazione, senza diritto ad alcun rimborso del canone di affitto anticipatamente versato per l'intera durata dell'occupazione autorizzata.

ART. 13

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

Chiunque intenda occupare l'area, anche per una sola giornata, è tenuto a versare anticipatamente un deposito cauzionale pari a € 800,00 entro 10 giorni dalla comunicazione di assenso all'utilizzo dell'area da parte del Comune. Tale deposito dovrà avvenire tramite versamento diretto al Comune di Sondrio – Ufficio Ragioneria, con bonifico bancario. Il deposito cauzionale verrà restituito solo se l'area verrà riconsegnata nelle medesime condizioni in cui la stessa è stata assegnata. Nel caso in cui il Comune dovesse sostenere spese per il ripristino o la pulizia dell'area verrà operata una decurtazione del deposito cauzionale per un importo pari all'ammontare delle spese sostenute. Qualora il deposito cauzionale non fosse sufficiente a coprire l'intera spesa verrà richiesto rimborso agli interessati per la parte di spesa eccedente il deposito stesso.

E' inoltre necessario presentare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi che copra il periodo di occupazione dell'area autorizzato.

ART. 14

CONDIZIONI DI CONSEGNA DELL'AREA E DEI SUOI EVENTUALI MANUFATTI. RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

In mancanza di segnalazione scritta da parte dei richiedenti, da far pervenire al protocollo del Comune entro il medesimo giorno in cui inizia l'occupazione dell'area, di eventuali situazioni pericolose e/o di beni danneggiati, l'area e le immediate adiacenze si intendono consegnate in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza.

Pertanto, eventuali danni constatati al termine dell'occupazione saranno addebitati al soggetto affittuario e all'obbligato in solido.

Il Comune è sollevato da qualsiasi onere e responsabilità in merito alla sicurezza degli impianti e delle installazioni e in merito alla gestione della manifestazione/evento.

Eventuali altri permessi, licenze, allacciamenti agli impianti tecnologici e alle utenze, assicurazioni, denunce fiscali, pagamento diritti di pubblicità e di autore, vanno richiesti dai soggetti interessati agli organi competenti per materia.

ART.15

DEROGHE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Resta fermo che, per motivate ragioni di ordine pubblico, sicurezza, sanità, igiene pubblica o per ragioni connesse con fasi attuative di pianificazione urbanistica, i provvedimenti autorizzativi all'occupazione dell'area possono essere denegati con provvedimento motivato del Servizio comunale competente per materia.

Il Comune si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, per cause di forza maggiore o di necessità, il diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione che abilita all'occupazione dell'area, con comunicazione scritta e motivata; in tale evenienza, verrà rimborsato il corrispettivo di affitto versato relativo al periodo di tempo non goduto.

ART. 16

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PULIZIA DELL'AREA

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani, si rimanda a quanto prescritto dal Regolamento Igiene urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2025.

L'occupante e/o l'organizzatore dovrà stipulare un contratto di diritto privato con operatore autorizzato a norma di legge per i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti che si produrranno sull'area durante il periodo di occupazione autorizzato.

Copia di tale contratto dovrà essere preventivamente trasmessa al Servizio comunale competente per materia prima del rilascio dell'autorizzazione richiesta.

ART. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLACCIAMENTO IDRICO ED ELETTRICO

Il Comune ha predisposto punti di allacciamento idrici ed elettrici ai quali dovranno allacciarsi gli utilizzatori che ne faranno espressa richiesta. I contratti di allacciamento delle utenze dovranno essere stipulati direttamente dagli interessati con le società erogatrici dei rispettivi servizi di fornitura.

Nello specifico, l'area è dotata dei seguenti servizi:

N. 12 punti di fornitura elettrica da 33,00 kW trifase cadauna;

N. 4 punti di fornitura elettrica da 150,00 kW trifase cadauna;

N. 4 punti di fornitura idrica ad uso domestico.

ART. 18

SANZIONI

Per ogni violazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, con la procedura della L. 689/1981, salva la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato.

ART. 19

DIPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano i regolamenti e le normative vigenti per ciascun tipo di attività che è idonea ad essere ospitata nella presente area.